



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 163/15/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI  
RECAPITO A GIORNI ALTERNI DEGLI INVII POSTALI RIENTRANTI NEL  
SERVIZIO UNIVERSALE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 marzo 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A. (di seguito denominata *“Poste Italiane”*), approvato con legge 12 novembre 2011, n.183 (di seguito, *“Contratto di programma”*) e, in particolare, l'art. 2, comma 7;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata *“Autorità”*) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale”* (di seguito, *“Legge di stabilità 2015”*) e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 274, *lett. a)*, nella parte in cui si prevede che il citato Contratto di programma *“resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019”*,
- art. 1, comma 275, nella parte in cui si prevede che, in caso di richiesta di deroga presentata dal fornitore del servizio universale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 261/1999, l’Autorità *“si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta”*,
- art. 1, comma 276, che amplia a un quarto della popolazione nazionale il limite massimo previsto dall’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 261/1999, per l’autorizzazione da parte dell’Autorità della fornitura a giorni alterni dei servizi di raccolta e distribuzione a domicilio degli invii postali ricompresi nell’ambito del servizio universale,
- art. 1, comma 277, ove si dispone che il nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 possa prevedere l’introduzione di *“misure di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale”*, al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti e di assicurare la sostenibilità dell’onere del servizio universale;

VISTO in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva 97/67/CE, ove si prescrive che, nell’ambito della fornitura del servizio universale, la raccolta degli invii postali e loro distribuzione al domicilio del destinatario debbano essere garantite *“come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali”* e che ogni deroga a tale principio concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione sia *“comunicata alla Commissione europea e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione”*;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 6 e comma 7, del citato d.lgs. n. 261/1999 (come modificato, dal ultimo, dal citato art. 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che impone al fornitore del servizio universale di garantire la raccolta e la distribuzione al domicilio del destinatario degli invii postali per almeno cinque giorni a settimana e prevede che l’Autorità possa autorizzare la fornitura a giorni alterni *“in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale”*;

CONSIDERATO che, ai fini dell’eventuale autorizzazione all’implementazione del recapito a giorni alterni, dovrà essere verificata l’esistenza dei presupposti prescritti dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento alla presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e si dovrà tenere conto dell’impatto sugli utenti sotto il profilo della fruizione e della qualità del servizio;

RITENUTO, inoltre, che nella valutazione della richiesta di autorizzazione di Poste Italiane sia necessario contemperare gli obiettivi di contenimento dei costi del

servizio postale universale con le necessità a cui il servizio universale deve rispondere, come indicate dall'art. 3, comma 8 del d.lgs. 261/1999, e, in particolare, la garanzia del rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti in condizioni analoghe, l'evoluzione del servizio in funzione del contesto tecnico, economico e sociale e delle esigenze dell'utenza;

VISTA la richiesta di Poste Italiane (acquisita con prot. n. 3474 del 12 gennaio 2015), di autorizzazione all'implementazione del recapito a giorni alterni ai sensi dell'art. 1, commi 275 e 276 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'annesso documento denominato "*Modello di recapito a giorni alterni*" ed i relativi allegati 1 e 2 (di seguito, "la proposta");

VISTA la nota di Poste Italiane del 21 gennaio 2015 con cui la società, in riscontro alla richiesta dell'Autorità, ha indicato le parti della proposta da considerare riservate;

VISTE le note di Poste Italiane del 6 e 9 febbraio 2015, con cui la società, ad integrazione dei dati contenuti nella proposta, ha fornito gli elementi informativi richiesti dall'Autorità;

VISTE le note di Poste Italiane dell'11 e 18 febbraio con cui la società ha fornito i dati richiesti dall'Autorità sui quotidiani consegnati nei Comuni oggetto di richiesta di autorizzazione;

VISTA la nota di Poste Italiane del 13 febbraio 2015, con cui la società ha indicato nuovi parametri indici della presenza di situazioni particolari di natura infrastrutturale o geografica e trasmesso un nuovo elenco di Comuni, sostitutivo di quello contenuto nella proposta iniziale;

VISTA la nota di Poste Italiane del 17 febbraio 2015, con cui la società ha fornito gli elementi informativi richiesti dall'Autorità per la verifica della presenza di situazioni particolari di natura infrastrutturale o geografica;

VISTA la nota di Poste Italiane del 20 febbraio 2015, con cui la società, sulla base di nuovi parametri di riferimento proposti, ha trasmesso, in sostituzione di quello contenuto nella proposta iniziale, un nuovo elenco di Comuni in cui avviare il recapito a giorni alterni nella prima fase implementativa;

CONSIDERATO che il termine entro cui l'Autorità deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione di Poste Italiane è fissato dal legislatore e decorre dal ricevimento dell'istanza;

RITENUTO, anche in considerazione del rilevante ampliamento disposto dal legislatore della popolazione nazionale potenzialmente interessata dal nuovo modello di recapito, di sottoporre a consultazione pubblica il documento "*Autorizzazione all'attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale*", allo scopo di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, in applicazione dei principi di trasparenza e di partecipazione richiamati all'articolo 28 del citato Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO che attraverso la pubblicazione del suddetto documento da sottoporre a consultazione l’Autorità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 275 della Legge di stabilità 2015, esprime le proprie valutazioni sulla richiesta di Poste Italiane e propone le conseguenti modifiche ed integrazioni;

RITENUTO congruo stabilire un termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del documento di consultazione sul sito *web* dell’Autorità, per la trasmissione dei contributi dei partecipanti alla consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È sottoposto a consultazione il documento “*Autorizzazione all’attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale*”, allegato A alla presente delibera.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera.
3. I contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica dovranno pervenire all’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell’Autorità.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, è comunicata a Poste Italiane e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 marzo 2015

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani